La nota giuridica

Libertà provvisoria e carcere preventivo

Dicemmo — in una nota precedente — che è vergognoso che i ragazzi di Genova siano ancora rinchiusi in galera senza che vi sia cenno dell'inizio del processo a quattro mesi e più di distanza dalle giornate gloriose del luglio.

Ritorniamo sull'argomento per chiarire come possa accadere che accusati non sorpresi in flagranza o che si protestino innocenti siano tenuti in catene fino alla conclusione dell'istruttoria ed oltre, anche se incensurati.

Premettiamo che — secondo noi — ciò accade in contrasto con il precetto contenuto nell'art 27 della Costituzione, per il quale «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Il nostro sistema processuale penale infatti non è stato adeguato a questo principio fondamentale, nè lo spirito del giudice si è uniformato ad esso.

Si continua a far ricorso, quindi, all'istituto della carcerazione preventiva come mezzo ordinario di procedura anche se il precetto costituzionale ha comandato di considerarlo mezzo straordinario.

Così che ancor oggi, nella grande maggioranza dei casi, «il fatto solo della imputazione porta con sè la preventiva custodia. E siccome un'accusa si fabbrica con poca spesa e senza correre alcun rischio ed è all'arbitrio del magistrato valutarne la consistenza, ne deriva che non v'è cittadino il quale possa dire non avendo mai trasgredito la legge o violato il diritto dei miei simili, io me ne sto sicuro da qualunque atto o della minaccia».

Il legislatore però si rese conto dell'iniquità della carcerazione preventiva ma, non volendo eliminarla perchè essa rappresenta un corollario indispensabile del processo inquisitorio tentò di giustificarla e poi di coprirla creando un istituto che pur apparendo come garanzia di un diritto tosse solo un «beneficio».

Questo istituto che, dunque è tra i più ingannevoli è quello della libertà provvisoria.

Esso, intatto pur destinato a rappresentare una garanzia del diritto del cittadino alla libertà individuale e, di conseguenza, a contenere casi o la durata della custodia preventiva non costituisce, come dovrebbe, un «diritto» ma un «beneficio» la cui concessione è in potere esclusivo del giudice.

Questo «beneficio» è escluso nei casi nei quali è obbligatorio il mandato di cattura (art 277 C. di c. Proc. Pen.) e cioè: rapina, estorsione, acquisto di schiavi, commercio e tratta di sostanze stupefacenti, la rivelazione di segreti spionaggio e introduzione nello stato, previo concerto di rivolta, ma finalmente non può mai con l'ergastolo o con la reclusione in misura non inferiore nel minimo a cinque o nel massimo a quindici anni (art 253 C.P.P.).

Si può dedurre da quanto si è detto che l'incertezza della carcerazione preventiva può essere corretta ad un mezzo di controllo e repressione di cittadini accusati.

Così non avviene però, perchè il carattere di beneficio che è stato attribuito alla libertà provvisoria è di precetto fatto al giudice le cui ragioni nella causa, conosciute solo dallo stesso decidono se è eminente che egli può valutare con criteri propri, per noi insindacabili, a suo talento.

Per attenuare quindi, chiari e determinare i modi di diverso anche in casi simili tra loro, se egli la giustifica in un caso e non la ritiene in altro, nella libertà a chi si presenta innocente o sia accusato, la legge concesso un «beneficio» che potrà essere giudicato non costituente reato, e si conceda a chi è stato colto in flagranza, lo accordi immediatamente dopo l'arresto o poco, o molto più tardi, o mai, ottenendo, sostanzialmente, un'aggravamento.

Sempre a proprio criterio, una punizione preventiva che potrà essere eliminata immediatamente o sopravvivere anche dalla sentenza, dopo il dibattimento.

Ma non basta, perchè è sufficiente contestare una aggravante in un reato in modo per costringere il legislatore per poter concedere o dover negare il «beneficio».

Conta poco, naturalmente, che quella circostanza aggravante sia esclusa poi dalla sentenza o sia contestata in dibattimento, la sorte del cittadino accusato, durante l'istruttoria, avrà avuto quel corso che l'istruttore avrà ritenuto di imprimerle seguendo un convincimento proprio.

La certezza del diritto in questo campo dunque è assai limitata e riteniamo che tale limitatezza non giovi a nessuno.

Non ci sembra che ovviare all'inconveniente di cui sopra possa bastare la costringere ad assumere atteggiamenti che potranno essere avversati indirettamente dal giudice sentenza non questi in un senso qualsiasi non avrà all'accusato perchè gli sia assumere la veste di chi impetra misericordia e non quella di chi rivendica un diritto: non giova, infine alla collettività nazionale perchè idonea a creare e ad alimentare in essa supposizioni e sospetti.

GIUSEPPE BERLINGUERI

« Bomba » al processo della nuova camorra

Un fratello di Pupetta abitò per anni in casa di «Totonno»

La famiglia dell'imputato ha mantenuto buoni rapporti con i parenti dell'ucciso anche dopo l'assassinio di Pascalone

(Dalla nostra redazione)

NAPOLI, 24 — Udienza drammatica quella di oggi al processo contro la nuova camorra.

È scoppiata infatti la prima bomba.

L'avvocato Di Giovanni per la parte civile di «Totonno» e Pomigliano, ha insistito a «Pupetta» perchè dia cenno sull'ignoto mandante dell'assassinio del marito Pascalone «'e Nola» ha esibito alla corte un certificato, rilasciato dal comune di Pomigliano d'Arco dal quale risulta che il fratello di Pupetta Alberto Maresca, ha avuto il proprio domicilio legale e residenza dal 1955 al 1956 presso la famiglia Esposito, in via Capitano 28/20-c, presso l'abitazione di «Totonno» e Pomigliano.

L'obiettivo che si propone la famiglia dell'Esposito è chiaro: far cadere l'affermazione della sentenza di primo grado che sancisce la premeditazione nell'assassinio di «Pascalone 'e Nola» per mano di Carlo Cascioli Orlando su mandato dello stesso «Totonno» e Pomigliano.

Si tratta quindi di un obiettivo tutto politico, della legittima difesa di «Totonno» e un attacco diretto invece alla testa di Pupetta che vedrebbe così in pericolo lo stesso giudicato per attenuanti generiche. Infatti, come è possibile che Pupetta abbia agito sotto l'impulso di emozioni particolari, che valgono invece a ridurre i rapporti suoi e della famiglia con quella dell'Esposito per molti anni, anzi dopo la morte del marito, proprio quando ella era stata dissuasa da «Totonno»?

Si è così deciso di rinviare il dibattimento del processo ad altra data dopo l'ascolto di Pasquale e Nola e Pupetta dopo l'ascolto di Pupetta.

Per tutto non possiamo non criticare sulla sviluppo di quella che in tutte le sue fasi è stata guidata viene fatta al caso Strano».

Vale la storia al senso diffuso disagio provocato dall'apparire della Dc. Ma, insieme al banco della difesa di Pupetta fu Luigi De Gennaro fino al collo di difensore di fiducia della giovane guappa. Il De Gennaro ha rinunciato di nuovo in conseguenza appunto dell'intervento del sig. Strano.

Numerosi penalisti espressero con interesse la richiesta di condurre la loro opinione secondo la quale il maestro del foro napoletano dovrebbe declinare ogni onorario al cliente. L'avvocato per un periodo di circa cinque anni, durante i quali si presumono verificati i fatti per i quali si è chiamata in causa Pupetta.

Oggi il problema è stato risolto: Luigi De Gennaro, nominato all'avv. Strano in sostituzione di un difensore di fiducia fornita dallo stesso avv. Strano e la scelta di Luigi De Gennaro — che interessa tutti quanti di sedere tendere immediatamente l'avv. Strano immette in malcontento nella propria lettera la quale aveva sposto alle dure osservazioni del suo collega, indirizzate ai «Pupetta» e che egli aveva apportò con i mezzi di «Pupetta e Ciro Vitelli» e di quando non «Pupetta» ancora iscritto all'albo degli avvocati».

L'udienza è stata rinviata sabato per le prime ore del pomeriggio.

SILVESTRO AMORE

« Vane le ricerche dei due evasi

«Er gorilla» arrestato a Gordiani non ha nulla a che fare con Lucidi

Vendette al ricercato una pistola — Dovrà fare un anno di confino — L'isola di Ischia rastrellata da settecento carabinieri — Nessuna traccia dei due ergastolani

Mentre nell'isola d'Ischia è ancora in corso il grande rastrellamento compiuto da oltre settecento carabinieri e poliziotti agli ordini dell'ispettore centrale, la P.S. De Pecora del comandante della compagnia carabinieri di Napoli, col Re Gerardo, di stanza a Roma, ha arrestato ieri a Gordiani, di 39 anni, che può vantare per vendere contro il permesso, di condizione a delinquere, di armi ed esplosivi.

Il Gordiani è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Roma, a seguito di una denuncia di Lucidi e Permartino.

Il Gordiani è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Roma, a seguito di una denuncia di Lucidi e Permartino.

Secondo Lucidi, il Gordiani gli aveva venduto una pistola, che poi aveva ceduto al Bisiadi, che aveva ceduto a Lucidi. Quando Lucidi si è rivolto al Gordiani, questi si è rifiutato di restituire la pistola, e ha minacciato di ucciderlo. Lucidi si è rivolto alla polizia dalla madre con da poco due Carabinieri di Lucidi, di Lucidi, e quel che da molto parte di Lucidi.

Terzo di quelle parte che il Bisiadi, da un po' di tempo a questa parte, si è allontanato spesso in direzione di Napoli. Ma quel che si sa di un po' Non sappiamo se la cosa risponda o non al vero. Ma quel che si sa di un po' tendere dicendo questi e di e Permartino.

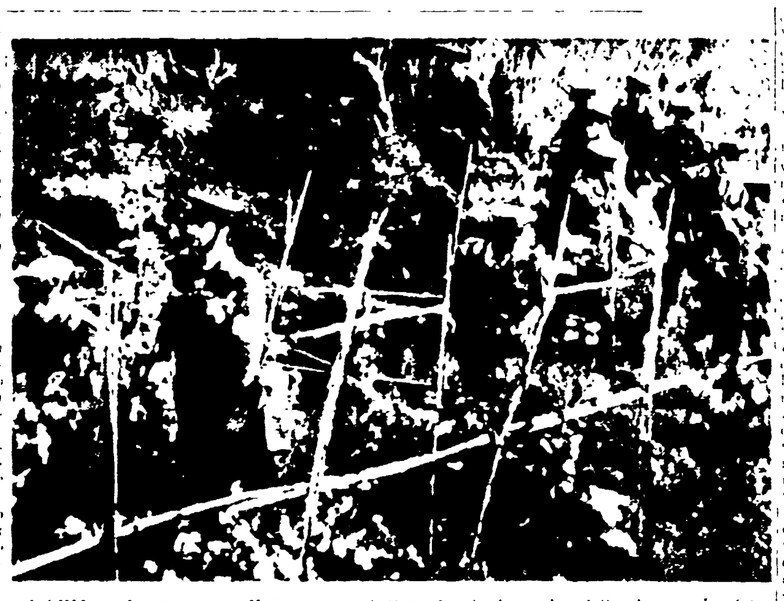

ISCHIA — I carabinieri effettuano una battuta fra la boscaglia dell'isola (Telefoto)

La sciagura di Mandela

Il magistrato interroga l'autista della corriera

Alberto Cimino conferma che le sbarre del passaggio a livello erano alzate

[illegible]

Ottantacinquenne uccide il figlio

ALATRI, 24 — L'85enne Sisto Del Vescovo ha ucciso il figlio Pasquale, di 50 anni, per questioni di interesse [illegible]

« L'operazione Giuseppe » salta fuori ad ogni costo

La difesa di Montesi insiste sugli stretti legami fra la «Casciani» e uomini di legge e di governo

Il direttore della tipografia, un amico di Piero Piccioni, in frequenti contatti "di lavoro" con Procura e Ministero della giustizia
La nonna di Wilma: "...mia nipote non aveva alcun motivo di uccidersi" - Penose deposizioni di due familiari della Spissu

Quella di ieri è stata l'udienza più breve del «processo Giuseppe». Fra l'altro dell'istruttoria dibattimentale, ma non è così. Avrà se ci aspettava. I giudici hanno ancora una volta dovuto [illegible] a tutti i costi consentire questa causa come «legittima difesa» e hanno respinto gli estremi tentativi della difesa per far entrare nel processo se non della morte di Wilma Montesi, almeno di quella «operazione» di cui l'imputato si dice vittima, organizzata in alto loco per mettere in salvo i veri responsabili del delitto, che avrebbe trovato il terreno ideale, per manifestarsi e impigliarsi nella tipografia Casciani, diretta da un amico di Piero Piccioni e strettamente legata da rapporti di affari con [illegible] di governo. Per di più ci sono state le penose deposizioni di due familiari della Rossana Spissu, che hanno molti dubbi sulla [illegible] della difesa, disperata difesa dei due accusati, e lo «zio», [illegible] una volta chiamato a [illegible] contraddittorio, che [illegible] non verranno [illegible] come lacune di una memoria [illegible] sono state dimostratisi ricredibili [illegible] Ma passiamo alla cronaca.

Tullia Casciani, moglie separata del commendator Franco Bazzetti e la prima testimone dell'udienza. Dice [illegible] Piccioni [illegible] Casciani, diretta da un amico di Piccioni [illegible] sono stati [illegible] Oggi [illegible] Lavv. De Gennaro, [illegible] specialmente all'avv. Strano [illegible] affermazione di [illegible] fornita dallo stesso avv. Strano e [illegible] dell'avv. De Gennaro [illegible] che interessa tutti quanti di sedere tendere immediatamente l'avv. Strano immette in malcontento nella propria lettera la quale aveva sposto alle dure osservazioni del suo collega [illegible] che egli aveva apportò con i mezzi di «Pupetta e Ciro Vitelli» e di quando non «Pupetta» ancora iscritto all'albo degli avvocati».

L'udienza è stata rinviata sabato per le prime ore del pomeriggio.

SILVESTRO AMORE

Giuseppe Montesi e Rossana Spissu mentre si recano alla udienza di ieri del processo

[illegible] Giuseppe Montesi [illegible] Rossana Spissu [illegible] Montesi [illegible] Giuseppe Montesi [illegible] Lavv. Carnelutti [illegible] Montesi [illegible] Montesi [illegible] Montesi